
Violenza di genere: quadro normativo internazionale e rapporto OSCE sulla penisola balcanica.

La violenza contro le donne è una delle violazioni dei diritti umani più diffuse al mondo. A livello internazionale, la Convenzione sull'Eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), adottata nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, rappresenta il testo di riferimento in materia di diritti delle donne. Lo scorso Marzo, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) ha pubblicato un rapporto sul benessere e la sicurezza delle donne nella penisola balcanica.

Di Teresa De Vivo

«LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE È FORSE LA PIÙ VERGOGNOSA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI. E FORSE È LA PIÙ PERVASIVA. NON CONOSCE LIMITI GEOGRAFICI, CULTURALI O DI RICCHEZZA. FINCHÉ CONTINUERÀ A PERSISTERE, NON POSSIAMO PRETENDERE DI REALIZZARE UN VERO PROGRESSO VERSO L'UGUAGLIANZA, LO SVILUPPO E LA PACE.»¹

¹ Frase pronunciata dall'ex Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, durante la *Inter-Agency Videoconference for a World Free of Violence against Women*, a New York nel 1999.

La violenza contro le donne è una delle violazioni dei diritti umani più diffuse al mondo e rappresenta non solo una minaccia per la loro sicurezza, ma impedisce anche il raggiungimento della parità di genere, ostacolando il progresso della società.

Le cifre del fenomeno sono preoccupanti: secondo alcune stime² il 35% delle donne a livello mondiale ha subito una violenza nel corso della vita; in alcuni paesi la percentuale si avvicina al 70%.

Il contrasto alla violenza sulle donne è storicamente connessa alle lunghe battaglie per eliminare le discriminazioni di genere.

A livello internazionale, la Convenzione sull'Eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), adottata nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, rappresenta il testo di riferimento in materia di diritti delle donne.

Il Comitato CEDAW, organismo indipendente di esperti che vigila sull'attuazione della Convenzione, ha emesso nel corso degli anni diverse Raccomandazioni Generali (ex art. 21 CEDAW) con le quali ha proposto agli Stati misure da adottare o ha approfondito tematiche specifiche.

È fondamentale in questa sede citare la Raccomandazione Generale n.19³, adottata nel 1992, relativa alla violenza per motivi legati alla differenza di genere. La violenza contro le donne non è menzionata esplicitamente nella Convenzione e per tale ragione il Comitato ha emesso un documento di carattere interpretativo con il quale ha chiarito che la violenza di genere è da considerarsi una forma di discriminazione contro le donne e pertanto rientra inequivocabilmente nell'ambito di intervento della

² <http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures>

³ <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom19>

CEDAW.

La Raccomandazione n.19 descrive la violenza di genere come “una forma di discriminazione che inibisce gravemente la capacità delle donne di godere dei diritti e delle libertà fondamentali su una base di parità con gli uomini”⁴. Si tratta di un approccio senza precedenti che ha avuto una portata fondamentale in termini giuridici e politici.

In linea con la raccomandazione n.19 ed in seguito alla Conferenza di Vienna sui diritti umani del 1993, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne⁵ con la risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993.

La Dichiarazione offre una definizione ampia della violenza contro le donne, da intendersi come “ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”.

Di fondamentale importanza è l'art. 4 della Dichiarazione che esorta gli Stati a condannare la violenza contro le donne e a non “appellarsi ad alcuna consuetudine, tradizione o considerazione religiosa al fine di non ottemperare alle loro obbligazioni quanto alla sua eliminazione. Gli Stati dovrebbero perseguire con tutti i mezzi appropriati e senza indugio una politica di eliminazione della violenza contro le donne”.⁶ Con questa disposizione, la Dichiarazione identifica espressamente la

⁴ <https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/CEDAW.pdf>

⁵ Cfr. https://www.esteri.it/mae/approfondimenti/20090827_allegato2_it.pdf

⁶ Ibidem

violenza come una questione pubblica che richiede l'intervento dello Stato, schierandosi contro quella tradizione che vede la violenza domestica come una questione privata.

Il 26 luglio 2017 il Comitato CEDAW ha adottato la Raccomandazione Generale n. 35, con la quale ha aggiornato la Raccomandazione n.19 precedentemente menzionata.

La nuova raccomandazione⁷ riconosce il divieto della violenza di genere come una norma del diritto consuetudinario internazionale e sottolinea la necessità di cambiare le norme sociali che favoriscono la violenza. Inoltre, viene utilizzata l'espressione più ampia "violenza contro le donne basata sulla differenza di genere" per rafforzare l'idea che "tale tipo di violenza è un problema sociale piuttosto che individuale (...) Le cause della violenza contro le donne vanno ricercate nella disuguaglianza tra uomini e donne e nella discriminazione delle donne".⁸

Anche in ambito europeo a partire dagli anni '90 sono state avviate diverse iniziative per contrastare la violenza contro le donne, seguendo le tracce del lavoro svolto dalle Nazioni Unite.

Nel 2011 il Consiglio d'Europa ha adottato la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cd. Convenzione di Istanbul). Si tratta del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo per prevenire la violenza sulle donne,

⁷Cfr. <http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhslCdCrOIUTvLRFDjh6%2fx1pWAeqJn4T68N1uqnZjLbtFua2OBKh3UEqlB%2fCyQIg86A6bUD6S2nt0Ii%2bndbh67tt1%2bO99yEEGWYpmnzM8vDxmwt>

⁸ OSCE, intervista a *Dalia Leinarte, una dei maggiori esperti di questioni di genere e presidente del Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne*
<https://www.osce.org/it/magazine/378346>

proteggere le vittime e punire gli autori dei reati⁹.

L'art. 3, lett. a) della Convenzione contiene una definizione specifica della violenza nei confronti delle donne, intesa come “una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”.¹⁰ Particolarmente degno di nota è il riconoscimento espresso della violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani e al tempo stesso concreta manifestazione della discriminazione di genere.

La Convenzione identifica nell'eliminazione della violenza nei confronti delle donne una condizione indispensabile per il raggiungimento della parità tra i sessi.

L'art. 5 pone gli obiettivi generali per gli Stati, precisandone il contenuto e la natura. Il comma 1 sancisce l'obbligo generale di astensione “da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne” direttamente o indirettamente imputabili agli organi statali; a seguire, il comma 2 prescrive uno standard di due diligence nel “prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime” per i casi di violenza imputabili a soggetti privati.

Lo scorso Marzo, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) ha pubblicato un rapporto¹¹ sul benessere e la sicurezza delle donne nella

⁹Cfr.

[http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_ATA\(2017\)608671](http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608671); <https://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Testi/AC0173.htm>

¹⁰Cfr. <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/09000016806b0686>

¹¹ Cfr. <https://www.osce.org/secretariat/413237>

penisola balcanica contenente i risultati di un'indagine su larga scala effettuata nel 2018 in sette Stati partecipanti all'OSCE: Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia settentrionale, Serbia, Moldova e Ucraina, nonché il Kosovo (non partecipante all'OSCE).

Per condurre il sondaggio sono state intervistate circa 15.000 donne di età compresa tra i 18 ei 74 anni. Il rapporto offre un quadro dettagliato della violenza fisica, sessuale e psicologica che molte donne e ragazze hanno subito negli ultimi decenni.

L'indagine condotta dall'OSCE ha incluso una componente quantitativa e qualitativa con l'obiettivo di fornire dati comparabili relativi a diverse forme di violenza subite dalle donne durante la loro infanzia e nel corso della loro vita.

I paesi coinvolti in questa ricerca hanno diversi contesti storici, sociali ed economici. Tuttavia, il rapporto non fornisce risultati particolari per ciascun paese, bensì offre una panoramica complessiva delle esperienze vissute dalle donne evidenziando i problemi, spesso simili e persistenti, che ostacolano il loro benessere e la loro sicurezza.

Dal rapporto è emerso che circa il 70% delle donne intervistate ha subito una qualsiasi forma di violenza dall'età di 15 anni; il 45% delle donne ha subito nello specifico molestie sessuali, comprese le molestie via Internet. Il 23% delle donne ha risposto di aver subito violenze fisiche o sessuali da un partner intimo, mentre il 18% ha dichiarato che si trattasse di un estraneo. Il 21% delle donne ha subito una violenza sessuale, fisica o psicologica durante l'infanzia (intesa fino ai 15 anni).

La violenza psicologica è la forma più comune di violenza riportata nel sondaggio, con il 60% delle donne che denuncia di aver subito questo genere di violenza da parte del compagno.

Nonostante tutte le donne, indipendentemente dal loro status economico o sociale, possano subire violenze, dai risultati si evince che alcuni gruppi di donne corrono un

rischio più elevato.

Secondo il sondaggio, ci sono alcuni fattori che aumentano il rischio che le donne siano vittime di violenza: far parte di una minoranza, essere giovani, povere o economicamente dipendenti o avere figli. Anche le donne legate ad un partner che beve spesso, è disoccupato o ha combattuto in guerra hanno maggiori probabilità di subire violenze. Ne consegue che anche le caratteristiche e il comportamento di chi commette la violenza devono essere presi in considerazione come possibili fattori di rischio che contribuiscono alla violenza.

È stata inoltre rilevata una correlazione tra la probabilità di aver subito una violenza e un basso livello di istruzione.

I dati dell'indagine suggeriscono che le credenze comuni della subordinazione femminile, l'obbedienza sponsale e il silenzio che circondano questo tipo di avvenimenti continuano a persistere nella regione dei Balcani e che le donne che sono d'accordo con queste credenze hanno più probabilità di confermare di aver subito una violenza.

Tra le credenze popolari è possibile citare la convinzione che la violenza domestica sia una questione privata, che la moglie sia obbligata ad avere rapporti sessuali con il marito anche quando non vorrebbe e che molto spesso la vittima di una violenza esageri nel raccontare la vicenda o ne sia colpevole. A tal riguardo, l'OSCE pone l'accento sull'importanza dell'istruzione per rendere le donne consapevoli dei loro diritti e far loro comprendere che la violenza è una violazione di tali diritti.

Secondo i dati raccolti, molte donne non denunciano le esperienze di violenza perché diffidano delle autorità o non sanno come fare; le donne non si rivolgono alla polizia e raramente cercano il sostegno di altre istituzioni.

Sito web: www.opiniojuris.it

Info e contatti: info@opiniojuris.it

Redazione: redazione@opiniojuris.it

Coordinatore sezione Opinio : Dott. Domenico Nocerino

Coordinatore sezione Jus : Avv. Domenico Pone

Atteggiamenti diffusi che tendono a far tacere le donne e proteggere i molestatori e la mancanza di fiducia nelle autorità scoraggiano le donne dal riportare la violenza subito. In ogni caso, pur volendo denunciare quanto accaduto, la maggioranza delle donne non sa cosa fare in questi casi e non è a conoscenza di organizzazioni locali che offrono supporto.

Per tale ragione, il sondaggio guidato dall'OSCE fornisce agli Stati i dati e gli strumenti di cui hanno bisogno per migliorare le leggi e le politiche nazionali e creare strutture efficienti per proteggere le vittime. Il rapporto formula infatti una serie di raccomandazioni agli Stati partecipanti dell'OSCE su come utilizzare i dati dell'indagine, anche per aggiornare e attuare quadri giuridici nazionali, coinvolgere le istituzioni nazionali e formare la polizia, la magistratura e gli operatori sanitari su come proteggere e sostenere le vittime, mettendo le donne al centro del loro lavoro.

I dati raccolti dall'OSCE hanno un valore importantissimo; solo quantificando l'entità di un problema è possibile risolverlo. La mancanza di tali dati finora ha limitato le capacità degli Stati di intervenire attraverso l'adozione di misure adeguate alla prevenzione della violenza e alla tutela delle vittime.

Il rapporto conferma quanto già sancito dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea: la violenza sulle donne è la massima espressione della discriminazione di genere; “una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione”.¹²

La violenza di genere costituisce una violazione dei diritti fondamentali delle donne relativamente a dignità e uguaglianza. Non a caso, l'eliminazione della violenza

¹² Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Preambolo, 2011. <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/09000016806b0686>

contro le donne è inclusa nell'obiettivo n.5 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Si tratta di un primo passo verso l'uguaglianza di genere, una condizione imprescindibile per il rispetto dei diritti umani, la crescita economica e la realizzazione di un futuro all'insegna della pace e della sicurezza globale.

Sito web: www.opiniojuris.it

Info e contatti: info@opiniojuris.it

Redazione: redazione@opiniojuris.it

Coordinatore sezione Opinio : Dott. Domenico Nocerino

Coordinatore sezione Jus : Avv. Domenico Pone